

Un'occasione per innovare il procedimento elettorale?

di Gaetano De Vita

(Servizi Demografici Comune di Catanzaro)

Dopo la Toscana, anche la regione Calabria ha approvato una legge regionale per lo svolgimento di elezioni primarie. La prima stesura della suddetta legge (L.R. n. 25 del 17/8/2009) è stata, in verità, modificata con successiva legge regionale n. 38 del 29/10/2009, con la quale sono stati introdotti alcuni correttivi al fine di superare le eccezioni di costituzionalità sollevate dal Governo.

Le esperienze, del tutto originali per il nostro ordinamento giuridico, delle così dette elezioni primarie trovano il loro riferimento normativo nel nuovo quadro delle competenze costituzionali. Infatti l'art. 122 della costituzione, per come ridefinito dalla legge costituzionale n. 1/1999, ha assegnato alle regioni la potestà di legiferare anche nella materia elettorale.

In questo contesto le leggi regionali che istituiscono elezioni "primarie" svolgono una funzione del tutto diversa ed originale rispetto alle normali leggi elettorali. Infatti esse non hanno come obiettivo quello di determinare il sistema attraverso il quale eleggere i rappresentanti degli organi di governo, bensì quello di selezionare i candidati di future elezioni, nel caso specifico, quelle regionali. Da questo punto di vista l'obiettivo delle leggi regionali in materia è quello di favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di scelta dei candidati. Nel caso, ad esempio, della regione Calabria, tale obiettivo viene espressamente dichiarato nell'art. 1 della legge. Quindi, le elezioni primarie si caratterizzano quale fase preliminare rispetto allo svolgimento delle elezioni vere e proprie. Attraverso questa particolare consultazione elettorale, i partiti e movimenti politici che intendono partecipare alla futura competizione elettorale trasferiscono in capo ai cittadini elettori della regione il potere di scelta e selezione dei candidati alle cariche di governo. Ma, come ha ampiamente dimostrato l'esperienza "Calabria" (le elezioni sono state più



Una coppia di sposi al voto (foto da Internet)

volte rinviate ed infine, attraverso apposito emendamento normativo, posticipate alla tornata elettorale del 2015), non è semplice introdurre tali fattori innovativi né da un punto di visto politico né dal punto di vista più squisitamente tecnico/normativo. Sotto l'aspetto tecnico, a nostro avviso, deve essere sottolineato che l'esperienza delle elezioni "primarie" assume un interesse di carattere generale che travalica l'ambito regionale. In primo luogo, infatti, le scelte effettuate dalle regioni che per prime hanno legiferato sulla materia, possono costituire un utile terreno di confronto per chi volesse condividere la scelta di promuovere la partecipazione dei cittadini anche nella fase di scelta delle candidature. In secondo luogo le leggi regionali sulle "primarie" inseriscono alcuni fatti innovativi nel corpo della legislazione elettorale di contorno (vedi eliminazione della tessera elettorale) che potrebbero rappresentare un'utile provocazione in direzione di un procedimento (quello elettorale) ormai cristallizzato da decenni. Infine la sottolineatura delle criticità riscontrate nelle leggi regionali può costituire la base per un futuro ed utile confronto con l'ente regione in materia elettorale. Avendo come riferimento l'esperienza della legge regionale della Calabria, riteniamo utile esaminare innanzi

tutto i punti di debolezza che si sono manifestati con maggiore intensità.

Il primo problema è rappresentato proprio dai principi generali della legge che possiamo così sintetizzare:

1. Le elezioni primarie sono facoltative.

2. I risultati delle elezioni primarie sono puramente indicativi per i partiti o gruppi politici che partecipano ad esse, per cui nessuna sanzione è prevista per i partiti che non dovessero attenersi al risultato delle consultazioni primarie.

Queste due condizioni purtroppo si sono rese indispensabili al fine di superare le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal governo in relazione alla prima stesura delle leggi regionali della Calabria.

E' ovvio, però, che un siffatto meccanismo crea una drammatica incertezza operativa sull'effettivo svolgimento delle elezioni, il cui procedimento elettorale rimane in forse fino al momento della presentazione delle liste. In secondo luogo i partiti o movimenti politici che dovessero decidere di partecipare ad elezioni primarie disertate dalla maggioranza delle forze politiche potrebbero esporsi anche a fenomeni di inquinamento del voto. Altro elemento di grave criticità è quello della spesa. Il procedimento elettorale (come ben sappiamo) ha costi notevoli. Non è

pensabile di poter affrontare un procedimento complesso come quello elettorale senza finanziamenti adeguati. Infatti uno degli scogli sui quali si è incagliata la legge elettorale della regione Calabria è stato proprio quello della inadeguatezza delle somme assegnate ai comuni per attuare tutte le incombenze a loro carico.

Altre questioni più specificatamente attinenti l'aspetto tecnico-operativo meritano, comunque, di essere evidenziate.

1. Sarebbe opportuno che la legge regionale, o meglio eventuali regolamenti di attuazione, disponessero per tutti i comuni della regione una revisione straordinaria delle liste elettorali. Ciò non contrasta con la normativa statale e consente la definizione corretta del corpo elettorale votante. Per citare nuovamente il caso della regione Calabria, nel regolamento si è fatto riferimento all'ultima revisione semestrale, il che non consente agli uffici elettorali comunali di aggiornare adeguatamente le liste elettorali ed inoltre crea difficoltà operative in ordine all'ultima revisione dinamica.

2. Nell'individuare i livelli di respon-

sabilità in ambito comunale, per la gestione del procedimento relativo alle elezioni "primarie", si deve necessariamente tenere conto di quanto già definito dalle leggi statali:

- sindaco ufficiale di governo che sovrintende agli adempimenti in materia elettorale,
- responsabile dell'ufficio elettorale titolare del procedimento di tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali.

3. Sul versante della semplificazione del procedimento elettorale, le norme regionali sulle primarie, potrebbero dare un utile contributo di sperimentazione. In particolare ci riferiamo all'abolizione della tessera elettorale, alla semplificazione dei verbali delle operazioni dei seggi elettorali, alla possibilità di adottare modelli più snelli e meno costosi per la stampa delle liste sezionali. Tutte misure che sono previste nella normativa regionale della Calabria.

4. Sulla individuazione dei Presidenti di seggio si potrebbe sperimentare la nomina di funzionari pubblici (preceduta magari da un bando di manifestazione di interessi) con annessi specifici corsi di formazione la cui necessità, soprattutto in occasione delle normali elezioni, viene

da ANUSCA sostenuta ormai da parecchi anni.

In sostanza le prime esperienze legislative relative alle elezioni "primarie" regionali hanno fatto emergere non solo la necessità di un sinergico confronto tra l'ente regione ed i comuni con riferimento alle strutture che si occupano della materia elettorale, ma hanno, tra l'altro, fatto emergere la prospettiva di un fecondo terreno di collaborazione in direzione di futuri provvedimenti legislativi regionali.

La questione assume una particolare connotazione di attualità in prossimità delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010. Proprio in considerazione del fatto che tali elezioni sono caratterizzate da una normativa statale così detta "cedevole", laddove le leggi elettorali regionali possono determinare un nuovo sistema elettorale, rendendo indispensabile, per l'efficacia stessa del procedimento elettorale, il coinvolgimento e la stretta collaborazione con le strutture comunali che costituiscono un insostituibile e consolidato patrimonio di professionalità ed esperienza.



SORGE s.a.s.
www.sorge.it
SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI

UFFICIO ANAGRAFE
UFFICIO STATO CIVILE
UFFICIO ELETTORALE
UFFICIO TRIBUTI

Gli **elettroarchivi** e gli **schedari a piani rotanti** **SORGE** consentono di archiviare e classificare materiale cartaceo di ogni tipo e formato. L'ampia gamma di modelli, unita ad una notevole flessibilità produttiva, ci consentono di proporre **soluzioni personalizzate** che, in termini tecnico-economici, risultano interessanti per **COMUNI** di ogni dimensione.

SORGE s.a.s. - ITALY - email: info@sorge.it
via Gubbio 10, 20122 Milano - tel.: 02 5831 8007 fax: 02 5831 6153

Formazione: settore in evoluzione

A cura della redazione

Meeting con gli esperti ANUSCA come occasione per un franco scambio di idee sul ruolo dei collaboratori nel settore della formazione professionale.

L'incontro svoltosi in sala conferenze dell'Accademia, è stata l'occasione per un'ampia informazione del Presidente Paride Gullini sull'attività formativa del 2009 e soprattutto un'anticipazione sul vasto programma di corsi in calendario per il 2010 grazie allo stanziamento previsto per l'attività svolta dagli operatori d'anagrafe per l'iscrizione dei cittadini comunitari.

Sul capitolo formazione, il Presidente ha fatto anche un bilancio dell'attività della Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile che chiude positivamente un anno di corsi di qualificazione e di Alta Formazione. Dal capitolo informazione, Gullini è passato a quello dei rapporti con le riviste "I servizi Demografici" e "Lo stato civile italiano", nonché delle iniziative per celebrare degnamente il trentennale



Le fasi iniziali del meeting con gli esperti ANUSCA: da sinistra Romano Minardi, Primo Mingozzi, il Presidente Paride Gullini e la dr.ssa Silvia Zini

dell'associazione, che si terrà a Merano dal 28 Novembre al 3 Dicembre. Un panorama molto ampio di notizie e considerazioni completato da interventi del coordinatore del gruppo degli

esperti Romano Minardi e dal Responsabile della comunicazione Primo Mingozzi. Il dibattito ha fatto registrare consenso e disponibilità degli esperti sull'ampio programma dei corsi in calendario per il 2010 gestito dall'Accademia e apprezzamento per il riconoscimento professionale che sarà consegnato agli esperti che parteciperanno al corso di qualificazione per formatori. Con i corsi di aggiornamento degli esperti si apre una fase destinata a grandi innovazioni nel settore della formazione ed in specifico per i formatori che cureranno i corsi, in qualità di esperti. L'orientamento di ANUSCA e dello stesso Ministero dell'interno è quello di dare un segno di qualificazione agli esperti abilitati all'insegnamento. Una novità di grande rilievo che oltre ad assicurare un risvolto significativo alla figura dell' "esperto", contribuisce a riordinare il settore con una qualificazione per i formatori che potranno giovare di un'idoneità ufficiale per gli insegnamenti nei corsi per ufficiali di stato civile,



Gli esperti ANUSCA nella sala plenaria dell'Accademia di Castel San Pietro Terme

anagrafe ed elettorale.

In precedenza, parlando dei rapporti con le riviste specializzate, il Presidente Paride Gullini si è soffermato sul ruolo degli esperti ANUSCA quale "patrimonio dell'associazione" che, pur mantenendo la massima libertà nelle collaborazioni professionali, debbono evitare strumentalizzazioni con chi intende farci la concorrenza nel campo della formazione".

A questo riguardo, Romano Minardi ha introdotto il problema sorto nel rapporto con la rivista "Lo Stato Civile italiano", con la quale avevamo un'intesa di collaborazione che si è bruscamente interrotta, a nostro parere, "senza ragione plausibile".

Un episodio che è venuto a mettere in discussione il rapporto con l'editrice Sepel a causa di alcuni corsi di formazione con relatori esperti ANUSCA. In proposito il Presidente è stato chiarissimo "Sulla formazione abbiamo investito molto aiutando i colleghi che ci hanno dato la loro disponibilità, migliorando la nostra organizzazione e le nostre proposte formative. Ciò detto, gli esperti sono liberi di accettare proposte dalla concorrenza, e ANUSCA è libera di invitare alle iniziative, specie quelle più importanti, coloro che dimostrano fedeltà all'Associazione".

Sull'argomento si sono registrati numerosi interventi: Donato Berloco ha detto di sentirsi chiamato in causa. "Confesso - dice - che quando c'è stato l'accordo ANUSCA - SEPEL ho gioito. Oggi, sono dispiaciuto per la rottura".

Per Minardi il quadro con la Sepel è cambiato improvvisamente "nonostante i buoni rapporti personali con la proprietà e con il direttore della rivista". Mingozi ribadisce d'aver onorato l'accordo con la SEPEL favorendo l'utilizzo del logo ANUSCA e per avere, anche di recente, indicato sulla stampa dell'associazione il ruolo importante della rivista "Lo Stato Civile italiano" come uno degli organi di informazione da preferire, dagli operatori demografici.

L'appello a non favorire la concorrenza nella formazione ha stimolato la platea con interventi di Santi, Ruggeri, Caliaro, Leopizzi, Pelizzaro e Giorio.



Primo piano di altri docenti ANUSCA, il primo a sinistra è Umberto Coassin, prezioso collaboratore dell'ufficio stampa ANUSCA

Concludendo, il Presidente Gullini ha voluto ribadire "la massima libertà degli esperti nelle collaborazioni con l'avvertimento di non favorire la concorrenza. Non è una questione economica - ha detto - ma di immagine". Il Vice Presidente Santi nel confermare di essere d'accordo con il Presidente dice: "Quando ricevo proposte chiedo sempre se è coinvolta la Segreteria Nazionale poiché ritengo che l'ANUSCA che ci ha dato le occasioni per emergere, meriti l'esclusiva".

Le ultime considerazioni sono per i tanti corsi di aggiornamento in programma per il 2010. Molte

richieste di chiarimento sul corso riservato ai formatori che inaugura una nuova stagione per la formazione professionale. "Un risvolto significativo - ha concluso Mingozi - che premia innanzitutto il ruolo di ANUSCA nel panorama della formazione professionale.

Va infine detto che il modello proposto dalla Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e fatto proprio dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici, conferisce una qualificazione ufficiale, una grande opportunità ed un obiettivo di ulteriore qualificazione per il settore demografico.



Meccanica Valentini Alessio

costruzioni meccaniche - prototipi

Via Malpighi, 48 - 48018 Faenza (RA) - tel. e fax 0546/620066
Internet: www.valentinialessio.it E-mail: info@valentinialessio.it

Timbratrici a secco da tavolo elettriche e manuali



Mod. T.E.S. 101



Mod. T.M.S. 202



Mod. T.M.S. 203

Cittadinanza: il Tribunale di Potenza applica l'orientamento della Cassazione

di Renzo Calvigioni

La notizia, riportata da alcuni quotidiani, sarebbe potuta anche passare senza troppo clamore, almeno per i non addetti ai lavori: due donne, nate in Paraguay, discendenti da cittadini italiani originari della Basilicata, emigrati all'estero probabilmente alla fine dell'800- inizio 900, si sono viste riconoscere il possesso della cittadinanza italiana dal Tribunale di Potenza, dopo una lunga vicenda giudiziaria. In realtà, per gli ufficiali dello stato civile si tratta sicuramente di un caso interessante che merita la dovuta attenzione.

La storia inizia con la richiesta delle due donne di vedersi riconosciuto lo status di cittadine italiane: senonchè, le loro ascendenti avevano sposato cittadini stranieri (Paraguay) perdendo la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10, terzo comma della legge 555/1912 e, quindi, le medesime non potevano essere considerate cittadine italiane. E' vero che la Corte Costituzionale con la famosa sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato incostituzionale l'art. 10 c.3 l. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna a seguito di matrimonio con il cittadino straniero che le avesse trasmesso il suo status civitatis, come pure, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato incostituzionale l'art. 1 della legge 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, ma tali orientamenti non potevano trovare applicazione al caso concreto in quanto le sentenze della Corte Costituzionale non possono retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, cioè il 1° gennaio 1948. Il quadro negativo che ne esce aveva costretto le dirette interessate ad avviare il ricorso in sede giudiziaria, nel quale il Ministero dell'Interno si era costituito a sostegno degli orientamenti delle Corte Costituzionale, rigettando

l'istanza delle interessate in quanto alla loro vicenda, avvenuta ben prima dell'entrata in vigore della Costituzione, non potevano applicarsi le pronunce della Corte stessa.

Su tale problematica, era intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel febbraio 2009, stabilendo un nuovo indirizzo: da una parte, confermando l'irretroattività delle sentenze di illegittimità costituzionale prima del 1° gennaio 1948, ma ritenendo che gli effetti prodotti da una legge ingiusta in materia di filiazione e cittadinanza, perdurano nel tempo e quindi anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, d'altra parte affermando che in sede giudiziaria si possa riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana, dal 1° gennaio del 1948, anche ai figli nati prima da donne che avevano perduto la cittadinanza, senza volontà, per matrimonio con uno straniero. Ricordiamo che questo era stato l'argomento dell'esauriente relazione tenuta dalla D.ssa Luigia Contini, Dirigente Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, al Convegno Nazionale Anusca di Riccione 2009, che aveva chiarito come la Corte di Cassazione avesse "... operato una netta distinzione affermando il principio del cosiddetto "doppio binario" per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza, in sede giurisdizionale o in sede amministrativa" (la relazione completa è stata pubblicata sul n. 1-2 - anno 2010, della Rivista "I Servizi Demografici", Maggioli Editore). Sottolineando proprio tale aspetto, in occasione dell'intervento al Convegno: "Le Sezioni Unite hanno precisato che, in sede giudiziale, il riconoscimento della cittadinanza con effetto dal 1° gennaio 1948 non incontra vincoli particolari... Al contrario, secondo la Suprema Corte, la richiesta di

riconoscimento in via amministrativa incontra i vincoli procedurali che, a legislazione vigente, sono rappresentati proprio dalla necessità della dichiarazione della donna..."

In sostanza, la sentenza del Tribunale di Potenza, conferma pienamente non solo il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione, ma anche i chiarimenti e le spiegazioni emerse dai lavori del Convegno Anusca, ad ulteriore conferma di come gli argomenti e le tematiche affrontate in occasione del Convegno siano attualissimi e addirittura possano anticipare problematiche ed orientamenti giurisprudenziali.

Occorre anche dire che nulla cambia per l'ufficiale di stato civile che non potrà comunque applicare in via amministrativa gli orientamenti della Corte, proprio per i vincoli amministrativi riportati nella pronuncia stessa: tuttavia, è evidente che qualora dovesse presentarsi un numero consistente di casi concreti, toccherà al Ministero dell'Interno studiare delle possibili soluzioni o al legislatore introdurre delle modifiche normative in proposito.

Il tuo Comune è iscritto all'ANUSCA?



E tu? Iscriviti e cresci con noi